



DOTT. GIULIO ALMANSI
NOTAIO

REPERTORIO N. 100.412

RACCOLTA N. 36.923-----

DEPOSITO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE-----

Registrato a: PARMA

Ufficio Territoriale

APSRI

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

il 31/07/2019

Questo giorno trenta =30= luglio dell'anno duemiladiciannove

al n. 3411 Serie 11

=2019= in Parma, Strada della Repubblica n. 80.-----

Innanzi a me Dottor GIULIO ALMANSI, Notaio in Parma, iscritto

al Collegio Notarile di Parma, è presente il signor:-----

- IANNACCONE LUIGI, nato a Parma (PR) l'8 ottobre 1949, resi-

dente a Parma (PR), Strada Manara n. 1,-----

Codice Fiscale NNC LGU 49R08 G337G;-----

della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale

agisce in quest'atto nella sua qualità di Presidente del Con-

siglio Direttivo della:-----

- "Pubblica Assistenza SEIRS CROCE GIALLA PARMA organizzazione

di volontariato" con sede in Parma (PR), Via del Taglio n. 6,

iscritta presso il registro regionale del volontariato della

Regione Emilia Romagna, Codice Fiscale 92039430340;-----

-----PREMESSO-----

che l'Assemblea Generale degli Associati della suddetta Asso-

ciazione nella riunione del 29 giugno 2019 ha approvato un

nuovo testo di statuto associativo redatto in ossequio alle

disposizioni normative del D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo

Settore;-----

-----CIO' PREMESSO-----

-----E MEDIANTE QUEST'ATTO-----



Il signor Iannaccone Luigi, nell'espressa sua qualità, mi consegna il nuovo testo di Statuto dell'Associazione di cui sopra affinché io Notaio lo conservi tra i miei atti notarili. A ciò aderendo, io Notaio ricevo detto Statuto che consiste di numero 38 (trentotto) articoli nonché delle motivazioni del logo e della denominazione, del Regolamento, dei riferimenti normativi e della storia dell'associazione; il documento viene allegato in uno al presente atto sotto la lettera "A" e con quest'atto verrà sottoposto alla formalità di registrazione al fine di consentire a me Notaio di rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

Il signor Luigi Iannaccone mi dispensa dal dare lettura dello Statuto in quanto lo stesso dichiara di ben conoscerlo in tutte le sue parti.

= Esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

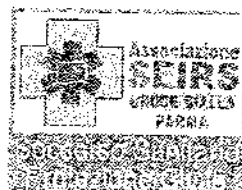
CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comparsante autorizza me Notaio al "trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per esigenze organizzative d'ufficio.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto che dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto mia cura, ed in parte scritto di mia mano su di un foglio ed in tre fasciate, è stato

sottoscritto, unitamente all'allegato, dal Comparente e da me
Notaio, previa lettura da me data al Comparente stesso che
l'approva, alle ore 18,25.

FIRMATI: LUIGI IANNACCONE - GIULIO ALMANZI



ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. ^{100/124} ₁₈₈₆₅ DI REPERTORIO

STATUTO ASSOCIATIVO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI
IN DATA 29-06-2019



[Handwritten signature]

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

È costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza SEIRS CROCE GIALLA PARMA organizzazione di volontariato" (in forma breve "P.A. SEIRS CROCE GIALLA PARMA ODV"), con sede in PARMA, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'emblema e logo dell'Associazione

- La bandiera e il simbolo dell'Associazione è Rossa con fondo bianco sulla quale è ricamata in colore blu la scritta **P.A. SEIRS CROCE GIALLA PARMA** e il simbolo dell'emergenza recante all'interno un riquadro con 11 (undici) stelle argentate in rappresentanza dei paesi facenti parte della Comunità Europea all'atto di costituzione della Associazione, inserita in una CROCE GIALLA con il bordo blu.
- Su fondo Rosso, nella parte bassa della bandiera e del logo associativo, è inserita la scritta di colore bianco "Soccorso Sanitario Protezione Civile".

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà o della partecipazione, in conformità alla discipline del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apolitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delo carone associativo, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associative si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 – Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associative e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative, collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 – Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

Interventi e prestazioni sanitarie.

1. Servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
2. Servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta);
3. Servizi di trasporto sanitario non assistito;
4. Servizi di guardia medica ed ambulatoriali, servizi di telesoccorso e tele-assistenza direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche, private, famiglie e aziende convenzionate;
5. Trasporto di organi e formazione di gruppi di donatori di sangue;
6. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni;
7. Servizi di trasporto pazienti con automezzi sanitari per enti pubblici, privati, famiglie e aziende convenzionate;
8. Servizi di trasporto sociale per enti pubblici, privati, aziende e famiglie convenzionate;
9. Servizi di accompagnamento bimbi, adolescenti e adulti con disabilità per enti pubblici e privati, famiglie, aziende convenzionate;
10. Organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali domiciliari, in strutture proprie, convenzionate anche per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
11. Organizzazione assistenza infermieristica e medica, per servizi di emergenza, servizi non urgenti, servizi a domicilio verso strutture o enti convenzionati pubblici e privati;
12. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
13. Iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, verso la popolazione in generale, operatori del soccorso, aziende, comunità, scuole di ogni ordine e grado, associazioni di volontariato, Istituzioni pubbliche e private;
14. Iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
15. Organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
16. Coordinamento diretto o in forma associata con altre Organizzazioni di Volontariato e/o Istituzioni pubbliche e private di servizi di soccorso, protezione civile, sicurezza, difesa ambientale, tutela del patrimonio artistico, difesa civile della popolazione in caso di necessità a tutela della vita in relazione ai compiti statuari previsti negli articoli n. 1-2-3-4-5 del presente statuto.

Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente o alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Servizi Protezione civile ai sensi delle leggi vigenti.

1. Servizi di soccorso urgente, di emergenza, di prevenzione, di assistenza post emergenza in Italia e all'estero, in collaborazione con le Istituzioni Locali, Regionali, Nazionali e Organismi di Coordinamento di Protezione Civile a livello Locale, Regionale, Nazionale;
2. Servizi di soccorso urgente, di emergenza, di prevenzione, di assistenza post emergenza in Italia e all'estero, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze a livello Locale, Regionale, Nazionale, Internazionale;
3. Servizi di protezione, prevenzione, sicurezza a tutela della incolumità e salute della popolazione di ogni età, indipendentemente dalla etnia o religione, in occasione di manifestazioni pubbliche e private o emergenze sociali;
4. Servizi di antincendio boschivo e protezione dell'ambiente;



[Handwritten signature]

5. Servizi di protezione dell'ambiente e tutela del patrimonio artistico del territorio;
6. Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
7. Assistenza sanitaria, umanitaria e logistica, compresa la preparazione e somministrazione di pasti e ogni altra necessità in caso di emergenze sociali o collettive;
8. Promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS Nazionale e Regionale.

Attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali e costruzione della sede associativa.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; in caso di rigetto della domanda l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso alla Assemblea dei soci, che delibererà, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o

volontari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

6.1– Struttura associativa

La sede nazionale dell'Associazione è a Parma.

Per consentire la partecipazione degli associati e il raggiungimento degli obiettivi statuari dell'Associazione, possono essere attivate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto delle normative inerenti il Terzo Settore e secondo specifiche norme operative e organizzative stabilite dal Consiglio Direttivo le seguenti strutture:

- a. Dipartimenti di Lavoro.
- b. Nuclei Locali Formativi.
- c. Sedi e distaccamenti periferici di carattere operativo e formativo.
- d. Gemellaggi con Associazioni Volontaristiche, Comuni, Istituzioni Pubbliche e Private, Comunità.
- e. Aggregazioni operative temporanee.

6.2 – Composizione operativa P.A. SEIRS CROCE GIALLA PARMA ODV

L'Associazione, è composta da:

- **Soci Volontari Attivi**
 - o Sono Soci Volontari Attivi le persone che svolgono i servizi, compresi i Volontari facenti parte del Gruppo Giovanile di Protezione Civile.
- **Soci Volontari Sostenitori**
 - o Sono Soci Volontari Sostenitori le persone che aiutano e sostengono l'Associazione, ma che non svolgono servizi.
- **Soci Onorari**
 - o Sono Soci Onorari le persone che hanno o contribuiscono con il loro impegno o donazioni alla crescita e sviluppo dell'Associazione.
- **Amici dell'Associazione P.A. SEIRS CROCE GIALLA PARMA ODV**
 - o Sono Amici dell'Associazione P.A. SEIRS CROCE GIALLA PARMA ODV tutte le persone che aiutano e sostengono l'Associazione in modo disinteressato, secondo le finalità previste dal presente statuto, che partecipano alla vita associativa, ma che non hanno diritto di voto.

6.3 – Tessera Associativa

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Agli associati viene rilasciata una tessera d'iscrizione firmata dal Presidente o dalla segreteria del Consiglio Direttivo.

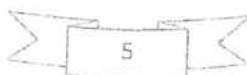
La validità della tessera decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare, non è permesso il rinnovo automatico, ogni nuova iscrizione deve essere autorizzata e registrata negli appositi registri e sistemi gestionali.

In casi di mancato pagamento della quota d'iscrizione, dopo sei mesi dalla scadenza indicata nella tessera, l'Associato è considerato decaduto.

6.4 - Soci Volontari Attivi

Il Socio Attivo è la persona che svolge e realizza i servizi, descritti negli artt. 1, 2, 3, 4, 5 del presente statuto.

1. L'iscrizione nel ruolo di Socio Attivo è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.



2. Per garantire alle persone assistite, nel contesto dei servizi di soccorso, di trasporto infermi e di protezione civile, qualità e idonei comportamenti tecnici e umani, il Socio Attivo è tenuto a partecipare ai corsi di formazione previsti dall'Associazione, ma anche dalle procedure regionali di accreditamento.
3. Il Socio Attivo viene inserito nei servizi operativi e organizzativi e quindi autorizzato dal Consiglio Direttivo dopo il superamento del corso di formazione di base e dei corsi specificamente realizzati.
4. Sono Soci Volontari Attivi, i Volontari e le Volontarie, appartenenti al Gruppo Giovanile di Protezione Civile, previa autorizzazione del gestore e indicazione del regolamento specifico indicato dal Consiglio Direttivo (finalità, compiti, formazione, organizzazione, operatività, limiti di impiego).

6.5 - Possono far parte dei Soci Volontari Attivi:

5. Tutte le persone che partecipano al corso di formazione di base, con esito positivo e che abbiano i requisiti psico-fisici idonei allo svolgimento dei servizi, certificati da personale medico, dagli istruttori e formatori interni o esterni secondo le modalità del corso.
 6. Personale sanitario e tecnico in possesso di diplomi e lauree afferenti le professioni infermieristiche, mediche e tecniche sanitarie di base e specialistiche.
 7. Soci Sostenitori che hanno richiesto per iscritto la modifica del ruolo e svolto il percorso formativo previsto, con esito positivo. Inoltre, debbono avere i requisiti psico-fisici idonei allo svolgimento dei servizi, certificati da personale medico, istruttori e formatori SEIHS.
- (Il Socio Sostenitore che chiede di essere iscritto nel ruolo dei Soci Volontari Attivi, deve presentare l'apposita domanda al Consiglio Direttivo con il proprio curriculum vitae e professionale e disponibilità operativa)

6.5 - I Soci Volontari Attivi si riconoscono negli obiettivi dell'Associazione

- 8 Per la loro preparazione, formazione professionale e disponibilità operativa, si mettono a disposizione della Direzione dei Servizi per l'espletamento delle attività stabilite dallo statuto e dal regolamento interno.
9. Il Socio Attivo, per essere inserito nei ruoli di servizio, accetta i regolamenti di servizio, le normative interne riguardanti l'inserimento e il percorso formativo previsto.
- 10 I Soci Volontari Attivi sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione nelle Anagrafe indicate dal Consiglio Direttivo.

6.7 - Soci Volontari Attivi - Organizzazione, Ruoli e funzioni

I Soci Volontari Attivi, a seguito della attività formativa prevista e valutazioni delle capacità operative, svolgono le seguenti funzioni:

1. Partecipano alle attività secondo le competenze e percorso formativo previsto
2. Organizzano le attività secondo le competenze e percorso formativo previsto
3. Svolgono ruoli dirigenziali all'interno dell'Associazione
4. Svolgono ruoli di responsabile di Dipartimento di Lavoro e Settori di Lavoro
5. Svolgono ruoli di coordinatore operativo attività specifiche
6. Svolgono ruoli di coordinatore scientifico attività specifiche
7. Responsabile Sanitario
8. Responsabile Volontari
9. Responsabile Servizi Protezione Civile
10. Responsabile Amministrativo
11. Responsabile Tecnico - Logistico - Automezzi
12. Formatore
13. Istruttore

14. Tutor
15. Caposquadra (abilitato ai servizi di ambulanza Codice Rosso, Giallo, Verde e Protezione Civile)
16. Volontario operativo Codice Rosso
17. Volontario Nuclei Emergenze Speciali (N.E.S.) – abilitato ai servizi di Codice Rosso e Trasporto pazienti critici
18. Volontario Autista ambulanza e mezzi speciali
19. Volontario operativo Codice Giallo-Verde
20. Volontario Servizi di Protezione Civile
21. Volontario Servizi di Logistica Protezione Civile
22. Volontario Servizio Antincendio Boschivo AIB e tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico
23. Volontario operativo Servizi di accompagnamento pulmini – vettura (autista e accompagnatore)
24. Volontario Operativo Servizi Amministrazione – Centralista - Sede
25. Allievo Volontario
26. Volontari del Gruppo Giovanile di Protezione Civile

Ogni ruolo e funzione viene autorizzato e specificato sulla base delle capacità umane o professionali da apposite valutazioni del Consiglio Direttivo e delle norme del regolamento interno, oltre delle effettive presenze in servizio.

Coloro che non partecipano alle attività di servizio non possono svolgere attività di coordinamento.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) Eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito del programma dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) Essere informati sull'attività associativa;
- f) Esaminare i libri sociali.

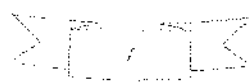
Art. 8 - Doveri

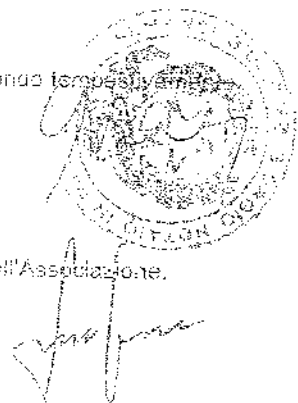
I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi o l'immagine della Associazione;
- d) rispettare l'impegno di svolgimento dei servizi, secondo le modalità indicate nell'apposito regolamento di servizio o comunicare tempestivamente le assenze;
- e) rispettare il materiale dato in dotazione (veicolo, radio, strumentazioni, ecc.);
- f) mantenere l'efficienza dei mezzi sanitari dati in uso durante il servizio, segnalando tempestivamente anomalie o guasti;
- g) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.





Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

In relazione alle normative della Regione Emilia Romagna, l'iscrizione all'Associazione deve essere univoca, in quanto nelle procedure di Protezione Civile, il Socio Volontario, non può essere iscritto a più associazioni.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso.

Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Perde la qualità di socio, il volontario che dopo diversi richiami, scritti, verbali o comunicati attraverso i normali e/o specifici sistemi di comunicazione, non rispetta i turni e le prenotazioni di servizio. Nel caso di non rispetto del regolamento di servizio, inerente la partecipazione ai servizi, si procede salvo diverse e motivate giustificazioni, nel seguente modo:

- a. Dopo due mesi di assenza dal servizio, il Volontario viene contattato per la verifica dell'impegno sottoscritto.
- b. Dopo sei mesi di assenza dal servizio, senza giustificato motivo, il Volontario, viene sospeso dal servizio, tutto il materiale dato in consegna deve essere restituito. Il Volontario viene informato attraverso l'invio di una lettera raccomandata. Il rientro in servizio può essere autorizzato, dopo un breve re-training formativo.
- c. Il Volontario che non sottoscrive la quota associativa entro i termini stabiliti, non può svolgere il servizio, in quanto non assicurato.
- d. Dopo un anno di assenza dal servizio, senza giustificati motivi, il Volontario viene dimesso d'ufficio dall'elenco dei Volontari dell'Associazione e tutto il materiale dato in consegna deve essere restituito in perfetto stato; eventuali danni, verranno addebitati.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), adottati dal Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente; quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento.

Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (duecentoventimila) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa.

In tal caso il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

E' facoltà di trasmettere il bilancio di esercizio, su decisione del Consiglio Direttivo, ad ANPAS Nazionale e ad ANPAS Emilia-Romagna, quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- g. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- h. da attività di raccolta fondi;
- i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 - Bilancio sociale

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.



Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo;
- e. il Collegio dei probiviri;
- f. la Direzione esecutiva, ove istituita.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche tramite posta elettronica, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Ogni socio, che ha diritto al voto, può avere al massimo 3 (tre) deleghe.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione (massimo 3 deleghe)

E' possibile, in forma facoltativa, decisa dal Consiglio Direttivo, il ricorso al voto per corrispondenza o con sistemi telematici.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 – Competenze

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- f. determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio direttivo; nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- g. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;



- h. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- i. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 37.

Art. 24 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione.

E' composto, in numero dispari, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente.

Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere.

Le funzioni del segretario e del tesoriere sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Nel caso in cui un componente del Consiglio Direttivo, sia nell'impossibilità di partecipare o gestire le funzioni assegnate, per dare continuità alla azione di governo dell'Associazione, il ruolo e la funzione del Consigliere, vengono assunti dal Presidente o da un Consigliere delegato.

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio Direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;

- b. dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;
- d. individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e ne documenta il carattere secondario nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa;
- e. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- f. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore o attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di ANPAS;
- g. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- h. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- l. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- m. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- n. ove previsto, nomina il Direttore Sanitario che opera nell'ambito dell'Associazione nel rispetto della normativa vigente.

Art. 27 - Direzione Esecutiva

Il Consiglio Direttivo può costituire, fra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal Consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, provvederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dall'assemblea, il Consiglio direttivo decade.

Nel caso di decadenza del Consiglio direttivo, il presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione del Consiglio direttivo.

Art. 29 - Presidente

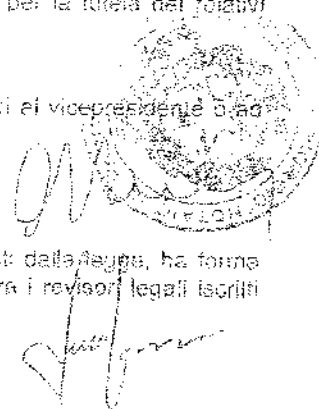
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 30 - Organo di controllo

L'organo di controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma monocratica. Il Revisore legale dei conti è esterno all'Associazione, viene scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.



Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo, nomina il Revisore legale dei Conti, scelto tra i revisori legali dei conti, iscritti all'albo professionale per la durata di tre anni.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 32 - Revisione legale dei conti

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 33 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è una scelta facoltativa, viene composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 – Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti soci e dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi dei precedenti artt. 6 e 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Titolo V – Norme finali

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto su decisione dell'Assemblea dei Volontari, ad associazioni di volontariato che hanno avuto con l'Associazione P.A. SEIRS CROCE GIALLA DI PARMA ODV, un rapporto corretto di amicizia e collaborazione, a comunità che hanno con la nostra Associazione un rapporto di gemellaggio o di reciproco aiuto.

Si raccomanda, non obbligatoriamente, da parte dell'Associazione P.A. SEIRS CROCE GIALLA PARMA ODV, donare od associarsi, o nuovo aderenti all'ANPAS Nazionale, materiali e mezzi, per lo sviluppo del volontariato in territori e realtà sociali in difficoltà.

Art. 38 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

